

Area Registro Imprese, Regolazione di Mercato, Analisi Economiche, Occupazione

Ufficio: 2.2.2 - PUBBLICITA' LEGALE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE

**Determinazione num. 351**

**Del 05/10/2021**

**Oggetto:** Verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere. Avvio procedimento.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA REGISTRO IMPRESE, REGOLAZIONE DI MERCATO  
ANALISI ECONOMICHE, OCCUPAZIONE**

VISTA la legge 14 novembre 1941 n. 1442 che disciplina l'istituzione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri ed in particolare gli artt. 6 e 7 che individuano i requisiti tecnico-professionali, morali e di capacità economico finanziaria che devono possedere i soggetti obbligati e l'impresa;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare l'art 76 che ha soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442 e ha subordinato l'esercizio dell'attività di spedizioniere alla presentazione al Registro delle Imprese della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti dai sopra citati artt. 6 e 7;

VISTO l'art. 6 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 in base al quale l'ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti;

VISTO l'art. 10 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011 in base al quale le imprese di spedizione, attive ed iscritte nel Registro delle Imprese alla data di entrata in vigore del decreto in questione, erano tenute all'aggiornamento della propria posizione per ciascuna sede o unità locale ai fini del passaggio dei requisiti dal soppresso elenco al Registro stesso; CONSIDERATO che devono essere sottoposte a revisione periodica dei requisiti sia le imprese che hanno stabilito la propria sede legale in provincia di Varese, sia quelle che hanno una localizzazione presso la quale è stato nominato il relativo preposto per l'esercizio dell'attività di spedizioniere;

RILEVATO che, dalla banca dati del Registro delle Imprese, risultano presenti 32 imprese che hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione a seguito della soppressione dell'elenco autorizzato degli spedizionieri entro il primo termine del 30 settembre 2013 ed entro il secondo termine del 31 dicembre 2019 ovvero che hanno avviato l'attività, presentando la relativa SCIA, in data successiva al 12 maggio 2012;

VISTI gli artt. 16, comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e l'art. 5, comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 che impongono l'obbligo alle imprese costituite in forma societaria ed alle imprese individuali di iscrivere al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

RILEVATO che è possibile procedere con la notificazione, tramite PEC, dell'avvio del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere alle singole imprese individuate nell'elenco allegato alla presente determinazione;

CONSIDERATO che l'Unioncamere nazionale ha definito una procedura per la verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere predisponendo uno specifico percorso facilitato per la trasmissione, con modalità telematica,

di una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di legge;

VISTO l'art. 71 comma 1 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 in base al quale le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;

VISTE le "Linee Guida per i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà" approvate con determinazione del Segretario Generale n.242/2012;

RITENUTO opportuno procedere con il controllo a campione, nella misura del 10%, delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio contenute nelle pratiche di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere trasmesse al Registro delle Imprese e regolarmente evase;

VISTO l'art. 8 della legge 9 dicembre 1993 n. 580 che disciplina il Registro delle Imprese;

VISTI gli artt. 9 e 10 del d.p.r. 7 dicembre 1995 n. 581 che disciplina il Repertorio Economico Amministrativo;

VISTO l'atto di delega approvato con determinazione del Segretario Generale n. 366 del 2 ottobre 2019;

### **d e t e r m i n a**

- di dare avvio al procedimento di verifica dinamica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di spedizioniere (c.d. revisione) sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011;
- di individuare nelle imprese elencate nell'allegato A, parte integrante della presente determinazione, i destinatari del suindicato procedimento;
- di procedere alla notificazione dell'avvio del procedimento di revisione di cui al primo punto tramite posta elettronica certificata, ovvero, in caso di mancata ricezione della stessa, tramite atto giudiziario;
- di individuare nel 15 novembre 2021 il termine ultimo per la presentazione della pratica telematica di revisione;
- di procedere alla verifica a campione, nella misura del 10%, delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio allegate alle pratiche telematiche di revisione pervenute entro il suindicato termine e regolarmente evase;
- di dare atto che la sopravvenuta mancanza di un requisito o la mancata trasmissione della pratica telematica di revisione entro il termine del 15 novembre 2021 comporterà l'avvio del procedimento di inibizione dell'attività con successiva annotazione della cessazione dell'attività di spedizioniere e, ricorrendone i presupposti, l'adozione di provvedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. della Lombardia qualora si ritenga lesa un interesse legittimo; è ammesso ricorso al Giudice Ordinario ove si ritenga lesa un diritto soggettivo; è altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

(Giacomo Mazzarino)  
atto firmato digitalmente